


PILLOLE DI SICUREZZA

Obbligo per le Organizzazioni di Volontariato a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ENTRO IL 31 MAGGIO 2013.



Sono **obbligati** alla redazione del Documento di **Valutazione dei Rischi** sulla sicurezza le Organizzazioni di Volontariato (“datori di lavoro”) che abbiano nel loro organico lavoratori subordinati ed equiparati,

Se un’Organizzazione di Volontariato ha **esclusivamente Volontari non sussiste l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento**. Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, ricorre l’**obbligo** di fornire al volontario dettagliate **informazioni sui rischi** specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e **sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate**. Pertanto dovrà essere svolta una valutazione dei rischi mirata a fornire ai volontari le suddette informazioni.

Con la pubblicazione della legge di conversione del D.L. 57/2012 è venuta meno la possibilità per il datore di lavoro con meno di 10

lavoratori di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione del rischio, **obbligando pertanto tutti i datori di lavoro**, ad adeguarsi alla redazione e tenuta del Documento di Valutazione del Rischio entro il **31 Maggio 2013**.

Chi fino ad ora si è avvalso della autocertificazione, potrà redigere il **Documento di Valutazione del Rischio secondo le Procedure Standardizzate “semplificate”**. A tale Procedure Standardizzate potranno attenersi anche i datori di lavoro che occupano fino a **50 lavoratori**. Il D. Lgs. 81/08 prevede che la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Dott. Ing. Michela Toffanin